



GREENWISH
PROFESSIONE AMBIENTE

Regione Veneto
Provincia di Vicenza
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE



Il tecnico
Dr. Roberta Meneghini, Forestale

Data
Luglio 2016

La legge sui diritti d'autore (22/04/41 n° 633) e quella istitutiva dell'Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali (Legge n°3 del 07/01/1976) vietano la riproduzione ed utilizzazione anche parziale di questo documento, senza la preventiva autorizzazione degli autori.

Dr. For. Roberta Meneghini

Sede Operativa: Via dell'oreficeria 30/L -36100 Vicenza - Tel/Fax: 0444.340136
P.IVA 03305550240 – C.F. MNGRRT76B59L157Q - robertameneghini@gmail.com



Sommario

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | PREMESSA E TITOLO DEL PROGETTO | 3 |
| 2 | INTRODUZIONE NORMATIVA..... | 4 |
| 2.1 | SCOPO DEL DOCUMENTO | 4 |
| 2.2 | RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA | 4 |
| 2.2.1 | La normativa europea..... | 4 |
| 2.2.2 | La normativa nazionale | 5 |
| 2.2.3 | La normativa regionale | 6 |
| 2.3 | CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO | 8 |
| 3 | CARATTERISTICHE DELL'AREA DI INTERVENTO | 10 |
| 3.1 | CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA..... | 10 |
| 3.2 | INQUADRAMENTO URBANISTICO | 11 |
| 3.3 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA..... | 12 |
| 3.4 | SISTEMA INFRASTRUTTURALE..... | 12 |
| 3.5 | STATO ATTUALE DEI LUOGHI, AMBITI DI TUTELA, VINCOLI, CRITICITÀ, CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE DELLE AREE..... | 14 |
| 4 | QUADRO PIANIFICATORIO..... | 20 |
| 4.1 | COERENZA DELLE SCELTE PROGETTUALI CON LE INDICAZIONI DEI PIANI SOVRAORDINATI | 20 |
| 5 | PROGETTO..... | 21 |
| 5.1 | CONTENUTI, DATI DIMENSIONALI, NUOVE PREVISIONI, DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURALI, INDICI DI EDIFICABILITÀ, DESTINAZIONI D'USO AMMESSE, CONTENUTI PLANI VOLUMETRICI, TIPOLOGICI E COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI | 21 |
| 6 | EFFETTI SULL'AMBIENTE..... | 24 |
| 6.1 | EFFETTI, PRESSIONI, IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE | 24 |
| 6.1.1 | BIODIVERSITÀ, FLORA, FAUNA | 24 |



| | | |
|-------|--|----|
| 6.1.2 | POPOLAZIONE, SALUTE UMANA | 27 |
| 6.1.3 | SUOLO, ACQUA, ARIA, FATTORI CLIMATICI..... | 27 |
| 6.1.4 | CLIMA ACUSTICO..... | 30 |
| 6.1.5 | BENI MATERIALI, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO . | 32 |
| 6.1.6 | CONSUMO DI SUOLO, PAESAGGIO E INTERRELAZIONE TRA I SUDETTI FATTORI.. | 32 |
| 6.1.7 | EFFETTI SIGNIFICATIVI, COMPRESI QUELLI SECONDARI, CUMULATIVI, DIRETTI E INDIRETTI, SINERGICI, A BREVE MEDIO E LUNGO TERMINE, PERMANENTI E TEMPORANEI, POSITIVI E NEGATIVI..... | 33 |
| 6.1.8 | INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DI PRESSIONI E IMPATTI ATTESI | 35 |
| 7 | CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI..... | 36 |
| 7.1 | MITIGAZIONI DEGLI IMPATTI PREVISTI IN FASE DI CANTIERE | 37 |
| 7.2 | MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI PREVISTI PER LO STATO FUTURO | 37 |
| 7.3 | VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI..... | 37 |
| 8 | SINTESI DELLE MOTIVAZIONI E CONCLUSIONI | 38 |
| 9 | ENTI E SOGGETTI CONSULTATI E AVENTI COMPETENZA IN MATERIA AMBIENTALE..... | 39 |
| 10 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA..... | 40 |

1 PREMESSA E TITOLO DEL PROGETTO

Il presente Rapporto Preliminare costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. (art. 12 D.Lgs 152/06 e s.m.i) relativamente alla proposta di Piano Particolareggiato – Installazione struttura PaintBall, lungo Via Agostino Meggiolaro.

Di seguito vengono elencati i mappali interessati dall'intervento:

| Foglio | Numero mappale |
|--------|----------------|
| 26 | 70 (parte) |
| 26 | 106 (parte) |

Tabella 1. Elenco mappali.




Figura 1. Estratto di mappa catastale con inserimento del perimetro dell'intervento.

2 INTRODUZIONE NORMATIVA

2.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare per la "Verifica di Assoggettabilità" da redigersi, in accordo a quanto definito dall'art. 12 D.Lgs 152/06 e s.m.i., nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo decreto, con riferimento al progetto di Piano di Lottizzazione indicato in premessa.

Scopo del documento sarà quello di fornire all'Autorità Competente i necessari elementi informativi per definire e valutare la significatività degli impatti sull'ambiente circostante indotti dalla realizzazione del piano in oggetto, in modo che la medesima Autorità possa pronunciarsi rispetto all'assoggettamento o alla esclusione del piano stesso dai successivi obblighi previsti dalla procedura di V.A.S., in accordo con quanto dettato dall'articolo 6 comma 3 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA

Si riportano di seguito gli stralci normativi specifici di interesse rispetto alla fase di "Verifica di Assoggettabilità" di piani e programmi alla procedura di V.A.S.

2.2.1 La normativa europea

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE. L'obiettivo generale della Direttiva (definito dall'articolo 1 della stessa" è quello di *"...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"* Relativamente all'ambito di applicazione si riporta di seguito quanto in articolo 3.

- Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

...

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a. che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b. per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.



6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: "Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi").

2.2.2 La normativa nazionale

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) , per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale".

Si riporta di seguito, in quanto pertinente all'oggetto di esame, l'articolo 6 di tale disciplina.

• Articolo 6 D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 (Oggetto della disciplina)

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti/ designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quei/i classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

• Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

2.2.3 La normativa regionale

Il recepimento regionale della Normativa sulla VAS è avvenuto con la L.R. 11/2004, in particolare l'art. 4 Co. 1 SVILUPPO SOSTENIBILE ED ELEVATA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE VAS DEGLI EFFETTI DERIVANTI DAI PIANI

Con DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006 sono state formalizzate le procedure e le modalità operative per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di assetto comunale o intercomunale di cui agli articoli 14, 15 e 16 della LR 23 aprile 2004, n. 11.

Con la Delib.G.R. 24/10/2006, n. 3262, la Giunta Regionale delibera:

1. di revocare la Delib.G.R. 26 settembre 2006, n. 2961 avente ad oggetto "Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione ambientale strategica. Procedure e Modalità operative";
2. di costituire l'Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) individuandola nella Commissione Regionale VAS così composta: Segretario Regionale alle infrastrutture e mobilità con funzioni di Presidente, Segretario Regionale all'ambiente e territorio con funzioni di Vicepresidente, e Segretario competente per materia, ovvero da Dirigente Delegato, Componente variabile a seconda della natura del Piano e/o Programma di volta in volta sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale;
3. di individuare nella Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, la struttura di supporto e di istruttoria all'attività della Commissione Regionale VAS; 4 di approvare la procedura di cui all'allegato A per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e/o Programmi di competenza regionale;
5. di approvare la procedura di cui all'allegato B per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e/o Programmi di livello comunale, intercomunale e provinciali;
6. di approvare la procedura di cui all'allegato C per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di assetto territoriale comunale o intercomunale di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
7. di approvare la procedura di cui all'allegato D per la Valutazione Ambientale Strategica dei Programmi o Piani di iniziativa regionali approvati da altri soggetti o oggetto di accordi.

Nella L.R. 26/06/2008, n. 4, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", al CAPO I: Disposizioni in materia di governo del territorio, all'art. 14 è riportato quanto segue:

Art. 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS).

1. Nelle more dell'entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" e 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale":

a) per i piani e programmi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri soggetti o oggetto di accordo, l'autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la commissione



regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006;

b) per i piani e programmi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";

c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004, pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti.

Con la D.G.R. 31/03/2009, n. 791, "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, la Giunta Regionale (...) delibera:

1. di approvare in sostituzione delle deliberazioni n. 3262/2006 e n. 3752/2006, per le motivazioni esposte in premessa, le nuove procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante:

Allegato A "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza regionale"

Allegato B "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione"

Allegato B1 "Procedure di VAS per piani di assetto territoriale, comunale o intercomunale, redatti in copianificazione".

Allegato C "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni"

Allegato D "Procedure di VAS per piani o programmi la cui iniziativa spetta alla Regione mentre l'approvazione compete ad altra Amministrazione"

Allegato E "Procedure di VAS per programmi transfrontalieri europei;

Allegato F "Procedure per la verifica di assoggettabilità".

2. di approvare l'iter procedurale per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato F "Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS" con i criteri esposti in premessa.

Legge Regionale 6 aprile 2012, n. 13 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2012

L'Articolo 40 modifica l'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture" e disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi.

Dopo il comma 1 dell'articolo 14 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS" della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Nelle more dell'adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica", come modificato dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:

a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione."


SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 58/2013

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 bis dell'art. 14 della LR n. 4/2008 in quanto limita l'esperibilità della VAS ai soli casi di obbligatorietà previsti dall'art. 6 comma 2 del DLgs 152/2006.

Infatti, né è dubitabile che la c.d. procedura di screening, indicata dagli artt. 6 comma 3 bis e 12 del DLgs n. 152/2006, debba operare, anche quando il piano non abbia per oggetto progetti sottoposti a VIA.

La legge regionale riduce l'ambito di applicazione della VAS invadendo la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La Corte, invece, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 comma 1 lettera b) in quanto l'art. 3 quinquies comma 2 del DLgs 152/2006 consente alle Regioni di adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive qualora lo richiedano "situazioni particolari del territorio" senza però che ciò diventi un ingiustificato aggravio procedimentale.

2.3 CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è strutturato in modo da rispondere a quanto richiesto di Indirizzo Applicative a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale, come da parere n. 73 del 02 luglio 2013.

Tabella 2. Contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare

| | |
|---|---|
| 1. Caratteristiche dell'area di intervento | |
| 1a. Contestualizzazione geografica | § 3.1 |
| 1b. inquadramento urbanistico | § 3.2 |
| 1c. documentazione fotografica | § 10 |
| 1d. sistema strutturale | § 3.4 |
| 1e. stato attuale dei luoghi, ambiti di tutela, vincoli, criticità, caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree | § 3.5 |
| 2. Quadro Pianificatorio | |
| 2a. Coerenza delle scelte progettuali con le indicazioni dei Piani sovraordinati | § 4.1 |
| 3. Progetto | |
| 3a. Contenuti e dati dimensionali | § 5.1 |
| 3b. Nuove previsioni, dotazioni territoriali e infrastrutturali, indici edificabilità, destinazioni d'uso ammesse, contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi. | § 5.2 Allegati: A1: tavola di progetto A2: Tavola di inquadramento territoriale A3: NTA |
| 4. Effetti sull'ambiente | |
| 4a. Effetti, pressioni ed impatti significativi sull'ambiente, compresi effetti sulla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla flora, alla fauna, suolo, acqua, aria, clima acustico, fattori climatici, beni materiali, al patrimonio culturale, architettonico e archeologico, al consumo di suolo, al paesaggio e all'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli effetti significativi, | Capitolo 6 |



| | |
|--|------------|
| compresi quelli secondari, cumulativi, diretti e indiretti, sinergici, a breve medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi | |
| Individuazione e caratterizzazione qualitativa di pressioni e impatti attesi | |
| 5. Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni | Capitolo 7 |
| 6. Sintesi delle motivazioni e conclusioni | Capitolo 8 |
| 7. Enti e soggetti consultati aventi competenza in materia ambientale | Capitolo 9 |

3 CARATTERISTICHE DELL'AREA DI INTERVENTO

3.1 CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA

La zona di indagine è situata nel settore meridionale del territorio del Comune di Montecchio Maggiore, limitrofa a infrastrutture quali la rotatoria di via Molinetto e la strada Provinciale SP246 (*Fig. 2 – Corografia alla scala 1:10.000 estratto da CTR, sezione 125050, Montecchio Maggiore*).




Figura 2. Estratto di CTR. In rosso l'area interessata dal progetto di Struttura Paintball.

Il lotto in oggetto è situato ai margini occidentali del capoluogo comunale, in area di piana alluvionale di stretta competenza del Torrente Agno-Guà.

Dal punto di vista morfologico, il territorio analizzato si inserisce in fascia di piana alluvionale subpianeggiante con quote dei terreni pari a circa 80 m s.l.m.. Dal punto di vista deposizionale, l'area era caratterizzata da ambiente ad alta e media energia, con conseguente deposizione di litotipi prevalentemente granulari incoerenti, a granulometria relativamente grossolana, dalle ghiaie fino ai limi sabbiosi; litotipi relativamente più coesivi sono invece riconducibili a locali episodi deposizionali di minore energia, relazionabili a fenomeni di deviazioni fluviali di origine neotettonica.

Dal punto di vista litologico infatti i terreni sono in generale rappresentati da una alternanza di ghiaie sabbiose ed argille limose, con spessori degli strati dell'ordine del metro. Il centro comunale di Montecchio Maggiore si trova in direzione sud-sud-est rispetto alla zona di interesse. La zona analizzata, pur trovandosi limitrofa ad una strada ad alta percorrenza come la Strada Provinciale 246 "di Recoaro", è inserita in un contesto relativamente poco antropizzato, vista la presenza di terreni liberi coltivati e ad esigui nuclei edificati (Figura 3).

Dr. For. Roberta Meneghini

Sede Operativa: via dell'Oreficeria 30/L – 36100 Vicenza - Tel/Fax: 0444.340146
P.IVA 03305550240 – C.F. MNGRR76B59L157Q - robertameneghini@gmail.com



Figura 3. Estratto di ortofoto. In rosso l'area interessata dal progetto per struttura Paintball.

3.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il PRG, in merito all'area, delinea la stessa come: Zona Territoriale Omogenea F "Progetti Speciali".

Come si evince dalla relazione Tecnica:

"Il presente piano particolareggiato viene redatto per poter realizzare una struttura Paintball che la committenza intende creare in territorio di Montecchio Maggiore su un'area privata sita in via Agostino Meggiolaro. L'area è meglio identificata all' N.C.T. del Comune di Montecchio Maggiore al foglio 26 particelle 70 – 106 (porzioni) ed è definita dal Piano Regolatore Generale come Zona Territoriale Omogenea F "Progetti Speciali".




Figura 4. Estratto del PRG del comune di Montecchio Maggiore.

3.3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si veda lo specifico § 10 a fine del presente documento.

3.4 SISTEMA INFRASTRUTTURALE

L'area interessata dal progetto di Piano Particolareggiato si ubica lungo Via Agostino Meggiolaro, in una zona interessata dalla viabilità di connessione tra il Comune di Arzignano e il Comune di Montecchio Maggiore, denominata Strada "arzignanese", e in prossimità della Strada Provinciale 246 "di Recoaro" che rappresenta un'importante asse di collegamento tra Montecchio M. e i Comuni nell'alta valle dell'Agno.

L'area si trova in un nodo territoriale ben servito dal punto di vista viabilistico, in quanto a pochi chilometri si trova l'uscita autostradale di Montecchio Maggiore lungo il tracciato dell'autostrada A4.



Figura 5. Inquadramento territoriale, estratto di ortofoto. In rosso l'area di intervento.

Si riporta di seguito un estratto del Progetto della Strada Pedemontana, che interessa la zona oggetto di intervento.




Figura 6. Estratto della Corografia – progetto esecutivo Strada Pedemontana – – Lotto 1 –Tratta "B". Nel riquadro rosso è evidenziata l'area di intervento.

Come si evince dalla figura 6, il tracciato della Strada a pedaggio "Pedemontana Veneta", ricade in prossimità dell'area dove si intende procedere con il progetto di Piano Particolareggiato per la realizzazione della struttura Paintball.

Il progetto della Superstrada Pedemontana veneta ha inizio a nord-est di Montebello Vicentino, con allacciamento alla A4 Brescia Padova, e si dirige verso nord risalendo la valle dell'Agno-Guà. Il tracciato della Pedemontana si raccorda all'autostrada A4 in corrispondenza della zona industriale di Montecchio Maggiore, area già caratterizzata dalla presenza di strutture viarie (Strada Provinciale n.11 Padana Superiore e Autostrada A4) e di numerose fabbriche.

Si riporta di seguito un estratto della tavola progettuale di dettaglio esecutivo su rilievo dell'intorno dell'area interessata dal progetto di struttura Paintball.




Figura 7. Estratto di progetto esecutivo, planimetria di progetto su rilievo – Lotto 1 –Tratta "B". Nel riquadro rosso è evidenziata l'area di intervento, dove si intende procedere alla realizzazione della struttura Paintball.

3.5 STATO ATTUALE DEI LUOGHI, AMBITI DI TUTELA, VINCOLI, CRITICITÀ, CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE DELLE AREE

L'area interessata dal progetto di realizzazione del Piano Particolareggiato per la struttura di Paintball si ubica nel Comune di Montecchio Maggiore.

L'area è inserita all'interno di un contesto territoriale notevolmente antropizzato sia per quanto riguarda la presenza di zone residenziali ed industriali ubicate in particolare a Sud rispetto alla zona di analisi e sia alle infrastrutture viarie esistenti nell'intorno della zona e quelle in progetto, come la Superstrada Pedemontana Veneta, mentre per quanto riguarda la parte di territorio che si trova ad ovest, a ridosso del confine con il comune di Arzignano, la zona presenta caratteristiche più rurali, dove l'attività agricola e i campi coltivati prevalgono su tipologie di uso del suolo prettamente legate all'urbano.

La zona si presenta pressoché pianeggiante, confinante con mappali di altra proprietà e con alcune porzioni in cui è evidente la passata attività estrattiva.

In questo territorio sono visibili e palesi le trasformazioni avvenute ad opera dell'uomo che ha modificato gli originali connotati locali, soprattutto attraverso le trasformazioni riconducibili all'attività agricola, ma anche e soprattutto attraverso l'attività estrattive, edilizia e le infrastrutture.

Si riporta di seguito un estratto della copertura del suolo per un raggio di 1 km dall'area oggetto di intervento.

Dr. For. Roberta Meneghini

Sede Operativa: via dell'Oreficeria 30/L – 36100 Vicenza - Tel/Fax: 0444.340146
 P.IVA 03305550240 – C.F. MNGRR76B59L157Q - robertameneghini@gmail.com

superficie è inutilizzata ed è occupata da superficie incolta. Al margine della zona, lungo un fosso di scolo si trovano alcuni esemplari arborei spontanei.

Tabella della copertura del suolo nell'area di raggio 1 km dall'area di progetto.

| Codice uso suolo | Classificazione uso del suolo | HA tot | % |
|------------------|---|--------|--------|
| 1.1.3 | Classi di tessuto urbano speciali | 0,31 | 0,04 |
| 1.2.1 | Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati | 0,45 | 0,06 |
| 1.2.2.2 | Rete stradale secondaria con territori associati | 4,28 | 0,60 |
| 1.3.1 | Aree estrattive | 5,86 | 0,82 |
| 2.1.1 | Terreni arabili in aree non irrigue | 26,51 | 3,72 |
| 2.1.1.1.1 | Mais in aree non irrigue | 70,05 | 9,82 |
| 2.1.1.1.2 | Soia in aree non irrigue | 3,68 | 0,52 |
| 2.1.1.1.6 | Foraggiere in aree non irrigue | 9,31 | 1,31 |
| 2.1.1.2.1 | Cereali in aree non irrigue | 39,56 | 5,55 |
| 2.1.2 | Terreni arabili in aree irrigue | 5,44 | 0,76 |
| 2.1.1.8 | Superfici a riposo in aree non irrigue | 9,1 | 1,28 |
| 2.2.1 | Vigneti | 41,68 | 5,85 |
| 2.2.2 | Frutteti | 0,32 | 0,045 |
| 2.2.4 | Altre colture permanenti | 5,82 | 0,82 |
| 2.3.1 | Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione | 9,31 | 1,31 |
| 2.3.2 | Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata | 3,08 | 0,43 |
| 2.4.2 | Sistemi colturali e particellari complessi | 1,03 | 0,14 |
| 3.1.1 | Bosco di latifoglie | 0,84 | 0,12 |
| 3.1.1.3.3 | Castagneto dei suoli mesici | 40,4 | 5,67 |
| 3.1.1.5.2 | Robinieto | 1,54 | 0,22 |
| 3.1.1.6.3 | Saliceti e altre formazioni riparie | 2,56 | 0,36 |
| 3.1.1.8.5 | Ostrio-querceto tipico | 19,52 | 2,74 |
| 3.2.2.1.1 | Arbusteto | 21,72 | 3,05 |
| 5.1.1.1 | Fiumi, torrenti e fossi | 7,5 | 1,05 |
| 1.1.2.1 | Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) | 23,98 | 3,36 |
| 1.1.2.2 | Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) | 12,59 | 1,77 |
| 1.1.3.2 | Strutture residenziali isolate | 8,54 | 1,20 |
| 1.2.1.1 | Aree destinate ad attività industriali | 55,86 | 7,83 |
| 1.2.1.3 | Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati | 10,09 | 1,42 |
| 1.2.2.2 | Rete stradale secondaria con territori associati | 209,57 | 29,39 |
| 1.3.1 | Aree estrattive | 42,63 | 5,98 |
| 1.3.2 | Discariche | 1,95 | 0,27 |
| 1.3.3 | Aree in costruzione | 13,36 | 1,87 |
| 1.4.1 | Aree verdi urbane | 4,08 | 0,57 |
| 1.4.2 | Aree destinate ad attività sportive ricreative | 0,47 | 0,07 |
| | Totale | 712,99 | 100,00 |

Dr. For. Roberta Meneghini

Sede Operativa: via dell'Oreficeria 30/L – 36100 Vicenza - Tel/Fax: 0444.340146
 P.IVA 03305550240 – C.F. MNGRRT76B59L157Q - robertameneghini@gmail.com

Si evidenzia come quasi il 30% della superficie sia occupata dalle reti stradali, segue il mais in aree non irrigue con quasi il 10%, cereali in aree non irrigue con il 5,55 % e altre classi di uso del suolo con percentuali molto più basse.




Figura 9. Estratto della carta della copertura dell'uso del suolo, dettaglio in scala 1:10.000. In rosso la zona interessata dal progetto (Fonte: Regione Veneto, c0506021- aggiornamento 2012).

Per quanto riguarda i vincoli, vengono di seguito trattati quelli incidenti sull'area.




Figura 10. Estratto di ortofoto, con sovrapposizione del SIC presente nel più vasto territorio. In rosso l'area di intervento.

L'aspetto paesaggistico generale è agro-urbano in ragione delle porzioni agricole del territorio ampio ma la presenza delle infrastrutture presenti, come le strade e gli edifici, ne condiziona in parte l'integrità originaria. Dal punto di vista vegetazionale l'attività dell'uomo, specialmente quella agricola e residenziale, ha fortemente condizionato l'uso del suolo: i pascoli naturali e i boschi planiziali sono praticamente scomparsi a favore delle colture agricole e dei sistemi residenziali, produttivi e infrastrutturali, con la conseguente e logica scomparsa di associazioni fitosociologiche autoctone stabili di una certa importanza. L'area in oggetto è attualmente ad incolto dove viene praticato lo sfalcio dell'erba per evitare che si inseriscano troppe specie infestanti.

Vincoli

- Rete Natura 2000 (Direttiva 79/409/CEE e 2009/147/CE, Direttiva 92/43/CEE): l'area in esame si ubica esternamente a zone SIC – Siti di Importanza Comunitaria- o ZPS – Zone di Protezione Speciale-: la zona in esame si ubica esternamente sito denominato "Colli Berici" (Figura 10).

La situazione vincolistica relativa alla zona oggetto di indagine è stata valutata in base alla normativa inerente ciascuna materia oggetto di vincolo oltre a quello indicato in precedenza ed in particolare:

- D.Lvo 42/2004, dalla L 431/1985 e dalla Delib. Cons. Reg. n84 del 0871071998 – i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con RD 11 dicembre 1993 n 1775, recepito dalle successive normative, e

le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, sono oggetto di tutela e del sistema e paesaggio fluviale, al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico. Tale vincolo determina l'obbligo, ai sensi dell'art. 146 del D.Lvo 4272004 per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella zona vincolata, di acquisire l'autorizzazione Paesaggistica in relazione a qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; **l'area in esame ricade in prossimità di un corso d'acqua assoggettato al vincolo paesaggistico** ai sensi del D.Lvo 42/2004 e successive integrazioni (figura 6), **ma non ricade nella fascia di rispetto paesaggistico**;

- D.Lvo 42/2004, ex legge 1497/1939 ex D.Lvo 490/1999 – aree approvate o con procedimento avviato dalla Commissione provinciale, dal Ministero o dalla Regione, di notevole interesse pubblico di ambiti paesaggistici, di bellezze naturali, di ville, di parchi e giardini o di complessi di cose immobili aventi valore estetico: l'area in esame non ricade in zone a vincolo paesaggistico-ambientale;
- D.Lvo 42/2004, ex legge 431/1985, regio Decreto 3267/1923 – zone boscate vincolate: l'area non ricade in oggetto di questo vincolo;
- L 1089/1939, L 431/1985, ora D.Lvo 42/2004 – zone archeologiche e monumentali: l'area in esame non ricade in zone archeologiche o in zone prossime a manufatti isolati di pregio di interesse provinciale.




Figura 11. Estratto della tavola n 1 dei Vincoli del PAT di Montecchio Maggiore. In rosso l'area di intervento.

4 QUADRO PIANIFICATORIO

4.1 COERENZA DELLE SCELTE PROGETTUALI CON LE INDICAZIONI DEI PIANI SOVRAORDINATI

Come si evince dall’analisi del PRG del Comune di Montecchio Maggiore (figura 4) la zona è classificata come zone F, soggetta a progetti speciali.

Le scelte progettuali del Piano sono coerenti con quanto indicato dal PAT e dal PRG del Comune.

Non essendoci vincoli direttamente incidenti sull’area si ritiene che quanto previsto per la realizzazione della struttura Paintball sia consona rispetto a quanto indicato negli strumenti di pianificazione sovraordinata.




Figura 12. Estratto PTCP – Tavola del Sistema Ambientale

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Corridoi ecologici secondari (Art. 38) |  | Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25) |
|  | Corridoi PTRC (Art. 38) |  | Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26) |
|  | Buffer zone/Zone di ammortizzazione o transizione (Art. 38) |  | Aree di agricoltura Periurbana (Art.23) |
|  | Restoration area/Area di rinaturalizzazione (Art. 38) |  | Aree agropolitano (Art.24) |
|  | Barriere infrastrutturali (Art. 38) |  | Aree Nucleo/Nodi della rete (Art. 38) |
|  | Siti di Importanza Comunitaria |  | Stepping Stone (Art.38) |
|  | Zone di Protezione Speciale |  | Corridoi ecologici principali (Art. 38) |

Dall’analisi della tavola del Sistema Ambientale del PTCP si evince che l’area è classificata “aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (art. 25)”.

5 PROGETTO

5.1 CONTENUTI, DATI DIMENSIONALI, NUOVE PREVISIONI, DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURALI, INDICI DI EDIFICABILITÀ, DESTINAZIONI D'USO AMMESSE, CONTENUTI PLANI VOLUMETRICI, TIPOLOGICI E COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI

Come si evince dalla Relazione allegata al progetto:

“Il presente piano particolareggiato viene redatto per poter realizzare una struttura Paintball che la committenza intende creare in territorio di Montecchio Maggiore su un'area privata sita in via Agostino Meggiolaro. L'area, in proprietà ai Sig.ri Crestani Fernando, Crestani Fiammetta, Crestani Fiorella, Crestani Gigliola e Crestani Natalina, è meglio identificata all' N.C.T. del Comune di Montecchio Maggiore al foglio 26 particelle 70 – 106 (porzioni) ed è definita dal Piano Regolatore Generale come Zona Territoriale Omogenea F "Progetti Speciali".

Queste aree sono definite all'art. 33 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Montecchio Maggiore che riserva la possibilità di realizzare opere ed impianti di interesse collettivo di carattere sportivo/ricreativo.

Nel dettaglio il presente Piano Particolareggiato viene redatto al fine di valorizzare e recuperare il sito in oggetto sia dal punto di vista ambientale che di quello funzionale realizzando una struttura sportiva e ricreativa di interesse pubblico all'interno del territorio comunale. L'area di intervento, attualmente non utilizzata, sorge su terreno di ex cava in passato già riempita con terreno vegetale di riporto. L'intervento in previsione cerca di ridurre al minimo l'impatto della struttura Paintball con l'ambiente circostante, non modificando negativamente o alterando l'aspetto naturale dell'area in oggetto, mirando anzi ad un arricchimento della dotazione di alberature e di arbusti della zona.

Il presente Piano Paintball si inserisce integrando un progetto di ricomposizione ambientale oggetto di una separata istanza, presentata al Comune tramite la procedura SUAP con prot. 60141 del 26.05.2016, che interessa tutta l'area di ex cava e quindi che si estende ben oltre l'ambito Paintball; tale progetto prevede un ulteriore riporto di terreno vegetale su tutta la proprietà, sino ad ottenere un andamento altimetrico pressoché piano ed alla stessa quota di via Meggiolaro. Poiché l'attuazione ed il completamento della ricomposizione complessiva dell'area si prevede avvenga a breve termine, la struttura Paintball potrà trovare collocazione nel sedime dell'area avente già l'altimetria modificata rispetto all'attuale andamento del terreno; nelle tavole allegate al presente progetto viene pertanto riportata la conformazione altimetrica post intervento di ricomposizione complessiva.

Il campo da gioco avrà le dimensioni ml 50 x ml 40 con superficie di mq 2000, delimitato da una recinzione di sicurezza per il gioco in rete in nylon con stanti in ferro affissati a suolo. Questa avrà maglia 5 mm x 5 mm per un'altezza di ml 4,00, lungo tutto il perimetro del campo da gioco, con colorazione scura per mitigare la struttura con l'ambiente circostante; la recinzione potrà essere ripiegata ad un'altezza di circa ml 2,00 nei periodi di non utilizzo della struttura, limitandone pertanto l'impatto visivo. Il terreno del campo da gioco manterrà inalterata la morfologia altimetrica conseguente al citato progetto di ricomposizione ambientale dell'intera zona, non prevedendo ulteriori opere di movimento terra e/o pavimentazioni. All'interno dell'area di gioco sarà previsto il posizionamento di oggetti / scenari rimovibili e non affissati al suolo, come riportato nella tavola n. 4 Lay-out, che fanno parte delle caratteristiche del gioco del Paintball. A lato del campo da gioco verrà realizzata l'area a parcheggio che avrà le dimensioni circa ml 15 x ml 40 con superficie di circa mq 600 e l'intera superficie sarà oggetto di sistemazione mediante livellamento e costipazione di ghiaia per il comodo afflusso veicolare. Per l'accesso al parcheggio verrà recuperata la stradina esistente, tramite riporto e costipazione di ghiaia, che consentirà di collegare la nuova struttura con via Meggiolaro.

Per migliorare la mitigazione della nuova struttura e la qualità ambientale complessiva si prevede il posizionamento di numero 3 piante tipo Quercus Robur all'interno dell'area di gioco, il posizionamento di numero 10 piante tipo Acer Campestre nell'area destinata a parcheggio di servizio alla struttura e il posizionamento di piante tipo Populus Nigra Italica a ridosso della recinzione lungo i lati rivolti verso la pubblica via Agostino Meggiolaro, il tutto come riportato nell'allegata tavola grafica n.4 - "Lay-out".

Tali piantumazioni integrano il sopra citato progetto di ricomposizione ambientale, che prevede un nuovo filare arboreo arbustivo lungo il fossato stradale perimetrale. A garanzia dell'integrità ambientale l'attività del gioco del paintball prevede l'utilizzo di marcatori biodegradabili come da schede tecniche allegate."

Come si evince dalle tavole progettuali dei due interventi di riporto di terreno, la realizzazione della struttura paintball si inserisce in un progetto più ampio, presentato con procedura SUAP prot. 60141 del 26.05.2016, che interessa tutta l'area di ex cava e che prevede il riporto di terreno vegetale su tutta la proprietà, sino ad ottenere un andamento altimetrico pressoché piano ed alla stessa quota di via Meggiolaro.

Si riportano di seguito alcuni estratti cartografici nei quali vengono evidenziati gli interventi di riporto di terreno, come da ricomposizione delle ex cave "Poscola" e "San Vitale" e riportati anche alcuni stralci delle Relazioni Tecniche allegate.

Estratto dal progetto: "Ricomposizione ambientale di una porzione della ex cava di ghiaia denominata San Vitale", a firma del Geom. Paolo Rovizzi.

Planimetria 1:500

- Piano Particolareggiato "Progetto speciale - struttura Paintball"
- - - Confine di proprietà
- Vincolo Paesaggistico - Corsi d'acqua
- Fascia di rispetto pozzi di prelievo idropotabile
- Recinzione in progetto
- + Quote invariate
- ▨ Fossato H=1.00 m




Figura 13. Estratto della tavola Stato Futuro – Planimetrie e sezioni con riporto/sterro – Ricomposizione ambientale di una porzione della ex cava di ghiaia denominata "San Vitale".

Il completamento della ricomposizione del vallo sino al confine con la proprietà degli "Eredi Crestani L." sarà resa possibile dal fatto che è verrà presentato da altra ditta, su incarico degli "Eredi Crestani L." un similare progetto di ricomposizione ambientale per la porzione ricadente in loro proprietà. La porzione del vallo posta in proprietà "Eredi Crestani L." pertanto verrà ricomposta secondo uno specifico progetto (a cui si rimanda). Le quote di raccordo superficiale dei riporti saranno le medesime in modo tale da garantire la realizzazione di una superficie sub pianeggiante senza salti di quota tra le due proprietà. Il materiale di riporto impiegato sarà costituito da terre e rocce.

La ricomposizione prevista dal presente progetto consentirà di ottenere nel sito una nuova ulteriore superficie pianeggiante situata ad una quota prossima a quella del piano campagna circostante. La nuova superficie pianeggiante ottenuta mediante i riporti di progetto potrà essere resa nuovamente disponibile all'uso agricolo, dopo molti anni di inutilizzo.

Con riferimento alla ricomposizione ambientale dell'area della ex cava Poscola bisogna considerare che:

- La ricomposizione ambientale di una prima porzione della ex cava è stata iniziata con DIA prot. n°35060 del 27.11.2009

- Successivamente il progetto di ricomposizione è stato nuovamente autorizzato con P.d.C. n°31 del 16.04.2014

- Con comunicazione dello sportello SUAP del comune di Montecchio Maggiore (prot. SUPRO/0002580 del 15.01.2015) la ditta Scapin srl è stata autorizzata all'utilizzo anche di terre e rocce provenienti da impianti di recupero rifiuti inerti autorizzati in regime ordinario, per l'intervento di cui al P.d.C. n°31/2014.

Bisogna considerare inoltre che:

a) in data 12 novembre 2007 la Regione del Veneto ha emesso il Decreto n. 218 del 01 ottobre 2007 riguardante l'estinzione della cava di ghiaia denominata "POSCOLA" sita in Comune di Montecchio Maggiore - Vicenza

b) la ditta SCAPIN srl è autorizzata al recupero di rifiuti inerti non pericolosi, con procedura semplificata, iscritta al Registro Provinciale al n. 180 del 13.10.1998 e successivi rinnovi quinquennali. L'attività viene attualmente svolta nel sito comunicante con la via Ponte Guà a Montecchio Maggiore.

c) la ditta SCAPIN srl rinnova dunque con il presente progetto, la volontà di trasferire ed inserire la propria attività di recupero terre da scavo e di recupero rifiuti non pericolosi, nel sito individuato dall'area ad ex cava denominata "Poscola" ed a tale scopo presenterà all'Amministrazione Provinciale di Vicenza regolare domanda di V.I.A. ai sensi della L.R. 10/99 e D.Lgs n. 152/06, e quant'altro di competenza per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di tipo inerte, in regime ordinario."

6 EFFETTI SULL'AMBIENTE

6.1 EFFETTI, PRESSIONI, IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

Di seguito vengono riportati gli effetti, le pressioni e gli impatti derivanti dal Piano.

6.1.1 BIODIVERSITÀ, FLORA, FAUNA

Dalla figura 10 è possibile evidenziare quanto segue:

- il sito oggetto di studio risulta collocato in lontananza rispetto al perimetro del sito "Colli Beric" appartenente alla Rete Natura2000; la distanza è di circa 5.300 m.

- Si evidenzia la presenza del torrente Guà, la cui fascia di vincolo di 150 m ricade parzialmente sull'area in esame, ma non interessa direttamente la superficie del Piano Particolareggiato per la realizzazione della Struttura Paintball.

Effetti, pressioni ed impatti sui siti derivanti dall'attuazione del Piano in oggetto:

Per quanto riguarda la componente floristica e faunistica che esula dal sito IT3220037, si può ragionevolmente affermare che l'attuazione del Piano non comporterà effetti significativamente negativi sulle componenti biotiche. Infatti, i terreni sono attualmente occupati da incolto, dove la presenza vegetale arborea ed arbustiva è esigua e relegata ai confini. Il terreno in analisi non rappresenta habitat idoneo per specie faunistiche e floristiche tutelate, come riportato nella Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di Non Necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il progetto prevede il mantenimento di elementi arborei ed arbustivi esistenti lungo i confini e l'impianto di nuove specie arboree nella zona di parcheggio sia all'interno del perimetro individuato dalla struttura Paintball, ma anche lungo il lato prospiciente via Meggiolaro a mascheramento della struttura stessa. Tale intervento permetterà di apportare nuovi elementi e di arricchire la componente arborea migliorando la zona sia dal punto di vista paesaggistico che vegetazionale, favorendo la possibilità di sosta di avifauna e di altre specie animali comuni nei luoghi antropizzati, ma anche di passaggio.

Come evidenziato nella Relazione tecnica del progetto, l'intervento non prevede la realizzazione di superfici impermeabilizzate, in quanto il campo da gioco verrà lasciato in terra con l'attuale inerbimento spontaneo. Solamente per la realizzazione del piazzale a parcheggio si procederà con la costipazione di ghiaia e verrà sfruttata l'esistente stradina di accesso.

Si riporta la parte di Relazione tecnica nella quale viene descritto sia il progetto della struttura sia la sistemazione del parcheggio "All'interno dell'area di gioco sarà previsto il posizionamento di oggetti / scenari rimovibili e non affissati al suolo, come riportato nella tavola n. 4 Lay-out, che fanno parte delle caratteristiche del gioco del Paintball.

A lato del campo da gioco verrà realizzata l'area a parcheggio che avrà le dimensioni circa ml 15 x ml 40 con superficie di circa mq 600 e l'intera superficie sarà oggetto di sistemazione mediante livellamento e costipazione di ghiaia per il comodo afflusso veicolare.


Per l'accesso al parcheggio verrà recuperata la stradina esistente, tramite riporto e costipazione di ghiaia, che consentirà di collegare la nuova struttura con via Meggiolaro."

Per quanto riguarda la composizione chimica dei proiettili e la vernice colorata in essi contenuta si fa riferimento alle schede tecniche del prodotto, nelle quali viene sottolineata la non tossicità e la totale biodegradabilità, quindi la vernice, una volta al suolo, non interferirà con le componenti vegetali della zona di intervento né con le specie animali in transito o stallo nella stessa.

A seguire un'immagine della tavola progettuale dove sono visualizzabili gli interventi di impianto delle essenze arboree, il sedime del parcheggio e l'inserimento degli scenari mobili all'interno del perimetro individuato per la struttura Paintball.

Rapporto Ambientale Preliminare

Figura 15. Estratto della tavola progettuale n. 4.



Dr. For. Roberta Meneghini

Sede Operativa: via dell'Oreficeria 30/L – 36100 Vicenza - Tel/Fax: 0444.340146
P.IVA 03305550240 – C.F. MNGRRT76B59L157Q - robertameneghini@gmail.com

6.1.2 POPOLAZIONE, SALUTE UMANA

L'attuazione del Piano non comporterà effetti negativi sulla popolazione e sulla salute umana. A tale proposito si richiama quanto descritto nella proposta progettuale. Infatti, la struttura per il gioco del Paintball prevede solamente l'inserimento di oggetti/scenari removibili che non comprometteranno la salute umana. Il progetto prevede l'inserimento di una rete appositamente scelta nelle dimensioni delle maglie e nella sua altezza per evitare qualsiasi interferenza tra i proiettili usati all'interno dell'arena di gioco ed eventuali spettatori all'esterno. La vernice contenuta nei proiettili è atossica e quindi non avrà interazioni sulla salute umana, come evidenziato nelle schede tecniche.

6.1.3 SUOLO, ACQUA, ARIA, FATTORI CLIMATICI

Acqua

Il progetto non prevede nessun allacciamento alla rete idrica e non prevede quindi scarichi.

La risorsa idrica nel suo insieme è costituita dalle acque superficiali, che formano il reticolo idrografico e dalle acque sotterranee, di falda, prelevate a scopo idropotabile.

La qualità delle acque è legata alla concentrazione delle sostanze chimiche in soluzione e di sedimenti solidi sospesi. Una delle cause principali della diminuzione della qualità delle acque è rappresentata dall'immissione nel corpo idrico di sostanze alteranti o inquinanti. Le sostanze inquinanti possono essere immesse da scarichi industriali o civili, composti chimici od organici usati in agricoltura oppure provenire da discariche. Come si vede dagli allegati gli involucri e la vernice usata per i proiettili non sono tossici e sono totalmente biodegradabili.

L'intervento non prevede incremento della superficie impermeabilizzata visto che le strutture che verranno inserite saranno solamente oggetti per creare scenari e quindi mobili e non fissi al suolo.

In ragione delle considerazioni sopra esposte è possibile affermare che la realizzazione dell'intervento in progetto non comporterà delle alterazioni significative alla risorsa acqua.

Suolo

Per quanto riguarda il suolo, le opere previste non andranno ad incidere su questa componente, se non con lievi livellamenti e costipazione di ghiaia per migliorare la superficie che sarà adibita a parcheggio.

Per quanto riguarda i residui derivanti dal gioco e quindi gli involucri dei proiettili essendo biodegradabili potranno essere lasciati sul suolo e non comportare alterazioni o inquinamento o altri effetti sulla composizione chimica del suolo.

Aria

In base al documento redatto da ARPAV riguardo "Monitoraggio della qualità dell'Aria effettuato dalle stazioni della rete della Provincia di Vicenza 2009 – 2010" il Comune di Montecchio Maggiore rientrava nella zona "A1 agglomerato". La metodologia classificava i comuni in base alla densità emissiva (quantità di inquinante su unità di superficie) di PM10 primario e secondario. La componente secondaria del PM10 è stata stimata a partire dalle emissioni dei gas precursori (ossidi di azoto NOX, ammoniaca NH3, ossidi di zolfo SOX, composti organici volatili COV, protossido d'azoto N2O) moltiplicati per opportuni coefficienti che quantificano il contributo ai fini della formazione di PM10 secondario.

Prima del 30 Settembre 2010, data di entrata in vigore del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 che costituisce il Testo Unico sulla qualità dell'aria ambiente, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, la Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n.57 del 11.11.2004 aveva approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA). In base a questa metodologia, il




Comune di Montecchio Maggiore rientrava nella zona a densità emissiva di PM10 > 20 ton/anno kmq e quindi nell'A1 agglomerato.

Zonizzazione Territoriale

Il riesame della zonizzazione costituisce il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente, come indicato tra i principi del D.Lgs. 155/2010. In figura 8 è riportata la zonizzazione, al termine del processo di adeguamento del territorio veneto ai criteri del D. Lgs. 155/2010.

La nuova zonizzazione è stata approvata con delibera di Giunta Regionale n. 2130/2012, con efficacia dal 1 gennaio 2013. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato è stata classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni in conformità alle disposizioni dell'Allegato II. Una differenza sostanziale rispetto alla metodologia del 2006 consiste nel fatto che i Comuni non sono stati riclassificati sulla base dei monitoraggi della qualità dell'aria, ma solamente in base ai criteri definiti dall'Appendice I al D. Lgs. 155/2010, e principalmente riconducibili alle caratteristiche orografiche e meteorologiche, al carico emissivo ed al grado di urbanizzazione del territorio. In particolare gli agglomerati sono stati individuati sulla base della definizione riportata all'art. 1 ed in Appendice I. Ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Come previsto in Appendice I, per gli inquinanti "primari" la zonizzazione è stata effettuata sulla base del carico emissivo. Per gli inquinanti con prevalente o totale natura "secondaria", le altre zone sono state individuate sulla base di ulteriori informazioni legate alle caratteristiche orografiche e meteorologiche, al carico emissivo e al grado di urbanizzazione del territorio. Le zone sono costituite anche da aree tra loro non contigue, ma omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti. Secondo la nuova zonizzazione del Veneto il Comune di Montecchio Maggiore rientra nella zona IT0511 – Agglomerato Vicenza (figura 8).



Riesame della zonizzazione del Veneto secondo il D. Lgs. 155/2010

Figura 16. Zonizzazione della Regione Veneto secondo il D.Lgs 155/2010.



I settori maggiormente emissivi risultano essere gli impianti residenziali, i veicoli a motore (automobili, veicoli pesanti e leggeri); le attività di verniciatura (in particolare per i COV), di interrimento di rifiuti solidi (CH₄), le reti di distribuzione del gas (CH₄).

Per quanto riguarda il Piano in esame non si ritiene che esso possa provocare un aggravio della qualità dell'aria, in quanto l'intervento prevede solamente l'installazione di scenari e oggetti e quindi non ci saranno punti da cui verranno emessi inquinanti in aria. Ugualmente, il numero di veicoli in transito nella zona non sarà tale da incidere in maniera sostanziale sugli inquinanti riconducibili ai gas di scarico emessi dalle autovetture.

Fattori climatici

Il clima della Pianura Padana è contraddistinto da un regime termico di tipo continentale con forti escursioni stagionali ed un regime pluviometrico di tipo equinoziale con valori medi annui che vanno aumentando man mano che ci si allontana dalla pianura verso la zona collinare prealpina.

La Regione Veneto si può suddividere in sette grandi regioni forestali (costiera, pianiziale, avanalpica, esalpica, esomesalpica, mesalpica, endalpica), che sono una sintesi fra aspetti fitogeografici, climatici e geologici (Del Favero et al., 2000).

L'area del territorio comunale di Montecchio Maggiore rientra nel settore pianiziale, caratterizzato da un regime pluviometrico intermedio tra influenze di tipo marittimo e continentale, definito sublitoraneo alpino. Presenta due massimi equinoziali con l'assenza di stagione secca e una temperatura media annua di 14°C circa.

Per un'analisi climatica di maggior dettaglio, si è scelto di fare riferimento ai dati termometrici (anni 2001-2005, pluviometrici e relativi al vento forniti dall'ARPAV - Centro Meteorologico di Teolo (PD) per le stazioni di Vicenza (città), Brendola e Trissino.

| Temperatura aria a 2m (°C) media delle minime | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|---------------|
| STAZIONE | Medio mensile | | | | | | | | | | | | Medio annuale |
| | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Brendola | -0.8 | 0.2 | 5.0 | 7.6 | 12.6 | 16.0 | 17.2 | 17.6 | 12.4 | 10.1 | 5.2 | 0.7 | 8.7 |
| Trissino | 1.1 | 1.8 | 6.4 | 7.7 | 14.2 | 17.7 | 18.7 | 19.9 | 12.6 | 9.9 | 4.6 | 0.1 | 8.3 |
| Vicenza | -0.6 | 0.1 | 4.8 | 7.7 | 13.4 | 17.6 | 18.8 | 18.7 | 13.6 | 10.6 | 5.2 | 0.6 | 9.2 |

| Temperatura aria a 2m (°C) media delle massime | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---------------|
| STAZIONE | Medio mensile | | | | | | | | | | | | Medio annuale |
| | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Brendola | 6.9 | 9.2 | 14.9 | 17.6 | 25.0 | 29.9 | 31.3 | 31.3 | 24.8 | 19.1 | 12.5 | 8.2 | 19.2 |
| Trissino | 6.9 | 9.4 | 14.8 | 16.3 | 25.2 | 29.8 | 30.4 | 32.0 | 23.4 | 18.4 | 12.5 | 8.0 | 15.8 |
| Vicenza | 7.1 | 9.0 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 29.0 | 30.3 | 30.4 | 24.3 | 18.7 | 12.5 | 8.3 | 18.9 |

Non sono possibili valutazioni sul lungo periodo in quanto i dati analizzati si riferiscono ad un arco temporale troppo breve, ma si può constatare quanto segue:

I massimi termici si registrano nel trimestre giugno – agosto, mentre i minimi tra dicembre e febbraio. Per quanto riguarda le tendenze in atto dall'analisi effettuata dall'ARPAV sui cambiamenti climatici del Veneto negli ultimi 50 anni ("Evoluzione del clima in Veneto nell'ultimo cinquantennio", Dipartimento Per La Sicurezza Del Territorio – Centro Meteorologico Di Teolo), periodo 1956 – 2004, si evidenzia un generale e progressivo aumento delle temperature massime e minime.

Precipitazioni

Si riportano inoltre i dati forniti dall'ARPAV - Centro meteorologico di Teolo per le tre stazioni di riferimento circa le precipitazioni.

| Precipitazione (mm) somma- serie storica – valori medi per il periodo 2001-2005 | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|---------------|
| STAZIONE | | | | | | | | | | | | | Medio annuale |
| | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Brendola | 52.4 | 84.0 | 82.9 | 141.6 | 108.9 | 60.6 | 102.7 | 105.7 | 76.8 | 128.4 | 128.2 | 76.4 | 1148.6 |
| Trissino | 74.0 | 57.8 | 103.1 | 130.1 | 135.5 | 59.7 | 90.4 | 91.8 | 84.7 | 98.7 | 167.4 | 98.2 | 912.1 |
| Vicenza | 58.0 | 57.1 | 87.7 | 138.2 | 116.8 | 61.2 | 102.6 | 106.0 | 85.8 | 126.7 | 142.5 | 84.6 | 1167.2 |

Dr. For. Roberta Meneghini

Sede Operativa: via dell'Oreficeria 30/L – 36100 Vicenza - Tel/Fax: 0444.340146
P.IVA 03305550240 – C.F. MNGRR76B59L157Q - robertameneghini@gmail.com

Analizzando il valore medio mensile si possono rilevare due massimi; il primo si rileva nel periodo marzo – maggio con le precipitazioni di maggiore entità in Trissino e Vicenza; il secondo si verifica nel periodo luglio – novembre sempre in Trissino e Vicenza. Andamento simile anche nel comune di Brendola con picchi di piovosità nel periodo febbraio-maggio e luglio-novembre.

Per quanto riguarda infine le precipitazioni minime, i valori inferiori si rilevano nel periodo gennaio - febbraio con valori minimi nella città di Vicenza; più sostenute le precipitazioni nelle altre due stazioni a gennaio per Trissino e febbraio per Brendola.

Umidità

Si riportano di seguito i valori del parametro analizzato nel decennio 1 gennaio 1996 – 31 dicembre 2005.

| Umidità relativa a 2m (%) media delle medie | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| STAZIONE | Medio mensile | | | | | | | | | | | | Medio annuale |
| | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Brendola | 79 | 68 | 71 | 72 | 68 | 67 | 88 | 69 | 73 | 85 | 84 | 75 | 73 |
| Trissino | 67 | 58 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 62 | 67 | 80 | 80 | 65 | 67 |
| Vicenza | 82 | 73 | 75 | 74 | 66 | 62 | 63 | 64 | 70 | 84 | 85 | 79 | 73 |

Per quanto riguarda i fattori climatici, si può ragionevolmente affermare che la realizzazione delle opere oggetto del Piano non comporteranno effetti negativi sul clima della zona.

6.1.4 CLIMA ACUSTICO

Si riporta di seguito l'estratto del piano di classificazione acustica del Comune di Montecchio Maggiore in Figura 17. Analizzando l'estratto, si apprende che la zona oggetto del piano di lottizzazione rientra nella fascia di rispetto stradale e quindi nella Classe IV nel Piano di Classificazione Acustica.













Figura 17. Estratto del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Montecchio Maggiore (anno 2006). In rosso l'area di intervento.



Rapporto Ambientale Preliminare

| CLASSE | LIMITI MAX DI IMMISSIONE Leq In dB (A) | | LIMITI MAX DI EMISSIONE Leq In dB (A) | |
|---|--|----------|--|----------|
| | diurno | notturno | diurno | notturno |
|  classe I: aree particolarmente protette | 50 dB | 40 dB | 45 dB | 35 dB |
|  classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale | 55 dB | 45 dB | 50 dB | 40 dB |
|  classe III: aree di tipo misto | 60 dB | 50 dB | 55 dB | 45 dB |
|  classe IV: aree di intensa attività umana | 65 dB | 55 dB | 60 dB | 50 dB |
|  classe V: aree prevalentemente industriali | 70 dB | 60 dB | 65 dB | 55 dB |
|  classe VI: aree esclusivamente industriali | 70 dB | 70 dB | 65 dB | 65 dB |
|  fascia di transizione tra V e III ml 50,00 | LIMITI DEI Leq VARIAZIONE LINEARE TRA I VALORI DELLE CLASSI SEPARATE | | | |
|  fascia di transizione tra III IV e I ml 50,00 | | | | |
|  fascia di transizione tra V e I ml 100,00 | | | | |

Per quanto riguarda il rumore immesso nell'ambiente esterno derivante dalla fase di cantiere, si presuppone che esso sia da considerare quasi nullo, visto che verranno solamente posizionati degli oggetti per poter creare gli scenari necessari per il gioco. Mentre durante le fasi in cui la struttura sarà attiva, quindi quando ci saranno i giocatori in campo, i rumori deriveranno dall'uso dei fucili da gioco, di cui si analizzano in seguito le emissioni di rumore.

Per la legge fisica di Weber-Fechner l'intensità della sensazione auditiva cresce entro certi limiti in rapporto con il logaritmo a base 10 dell'aumento dell'intensità sonora, il che significa che per raddoppiare un dato livello sonoro occorre aumentare l'intensità energetica sonora di 100 volte (10^2), per triplicarlo di 1000 volte (10^3), e così via. Al fine di dare una idea concreta del significato di decibel, si tenga presente che un bisbiglio raggiunge i 30 dB, una conversazione normale i 60 dB, l'interno di una utilitaria a forte velocità i 90 dB e così via, fino al colpo di cannone o allo scoppio di una bomba, che superano i 200 dB.

Con riferimento a poligoni di tiro, senza particolari condizioni atmosferiche perturbatrici, si è riscontrato che a 1500 metri di distanza gli spari di fucile hanno una intensità di circa 60 dB e a 3000-4000 metri di circa 50 dB.

L'intervento analizzato è una struttura paintball che quindi è dedicata ad un gioco e di conseguenza i fucili e i proiettili utilizzati non sono paragonabili a quelli usati nei poligoni di tiro, quindi le emissioni di rumore prodotte durante il gioco saranno inferiori a 50 dB. A tale considerazione si deve sommare quella inerente il comportamento del suono che viene deviato verso l'alto a causa del riscaldamento diurno del suolo che, quindi, coi moti convettivi generati dal calore influenza la dinamica di propagazione dell'onda d'urto. Per quanto riguarda il rumore emesso dalle autovetture, si può presumere che transiteranno nell'area solo gli autoveicoli dei fruitori del campo da gioco, in particolare solo per raggiungerlo e parcheggiare, quindi il rumore emesso sarà circoscritto alle fasi di arrivo, manovra e partenza dal parcheggio.

Quindi, in riferimento alla realizzazione del Piano particolareggiato in oggetto si ritiene che il rumore immesso in ambiente esterno non eccederà i limiti del piano di classificazione acustica per la zona in cui si trova l'area in esame, appartenente prevalentemente alla Classe IV (che prevede un limite massimo di immissione pari a 65 dB), in quanto il rumore indotto dall'uso di fucili da gioco sarà inferiore al limite permesso e il transito di autoveicoli sarà temporaneo e paragonabili al normale traffico veicolare di una zona residenziale. A tale riguardo si inserisce una parte della relazione di

valutazione di impatto acustico appositamente redatta dal p.i. Querci Giampietro simulando una competizione con 5 fucili che sparano contemporaneamente.

"Si sono svolti dei rilievi presso l'area di pertinenza dell'attività con misurazioni di lunga durata durante il pomeriggio lavorativo. I rilievi ambientali hanno mostrato la particolarità di essere caratterizzati da rumore impulsivo, ma privo di componenti tonali e di tipo fluttuante. I livelli sono ampiamente rispettosi del limite di immissione assoluto. Essendo l'area collocata in classe IV e quindi soggetta anche a limite differenziale si sono effettuate delle misurazioni per il rumore residuo durante lo stesso periodo senza lo svolgimento dell'attività. Il rumore residuo è del tipo fluttuante, non caratterizzato da componenti tonali e anche in questo caso caratterizzato da componenti impulsive. Esso è fortemente influenzato dalla vicina attività di cava e dal traffico veicolare, sia su via Meggiolaro che sulla vicina tangenziale.

Data la presenza di componenti impulsive anche nei momenti in cui l'attività era ferma, si suppone essi non derivino sia da essa, data la tipologia di sorgenti, ma in modo rilevante anche da altre sorgenti estranee.

Concludendo, i limiti di immissione assoluti imposti per la classe IV per il periodo diurno (65 dB(A)) risultano rispettati. L'ipotesi di rispetto del limite differenziale diurno utilizzando come riferimento ai confini di proprietà è anch'essa verificata. Il fatto che essi siano rispettati all'interno dell'area interessata può essere considerato cautelativo in riferimento al ricettore più vicino, cioè le abitazioni dall'altro lato di Via Meggiolaro, che distano circa 30 metri dal confine più vicino.

Si può quindi affermare che l'attività della Castelli Battlefield S.r.l.s. sia in grado di rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente.

I confronti con i limiti vigenti sono riportati nella successiva tabella di sintesi.

| Ricevitore | Livello di pressione sonora rilevato dB(A) (rumore ambientale corretto) | Limite assoluto di immissione dB(A) | Verifica di rispetto del limite assoluto | Livello di pressione sonora rilevato dB(A) (rumore residuo corretto) | Limite differenziale di immissione del periodo diurno | Verifica di rispetto del limite differenziale |
|-------------|---|-------------------------------------|--|--|---|---|
| RICETTORE 1 | 56.0 | 65 | verificato | 53.0 | 3.0 < 5dB(A) | verificato |

6.1.5 BENI MATERIALI, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO

Il Piano Particolareggiato insiste su un terreno ad incolto dove non si trovano fabbricati di particolare pregio. Per quanto riguarda il patrimonio culturale ed architettonico, si sottolinea come il Piano non ricada in zone soggette a vincoli imposti dal D.Lgs 42/2004.

Quindi si può ragionevolmente affermare che il piano non comporterà effetti negativi ai beni materiali di valore, al patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.

6.1.6 CONSUMO DI SUOLO, PAESAGGIO E INTERRELAZIONE TRA I SUDETTI FATTORI

Dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse la realizzazione dell'intervento non comporterà il consumo di suolo, in quanto gli oggetti e scenari che verranno installati per la struttura Paintball avranno carattere removibile e quindi potranno anche essere rimossi.

Per quanto riguarda il paesaggio, come sottolineato in precedenza nel § 4.1 relativamente ai vincoli presenti, il Piano incide su un'area dove sono presenti vincoli paesaggistici riconducibili al D.Lgs 42/2004, ma esso si ubica al di fuori della fascia di rispetto paesaggistico. Nonostante ciò, si ritiene che esso sia comunque compatibile con i caratteri tipici di una zona contraddistinta dalla presenza sia di zone agricole che di infrastrutture viarie, edifici residenziali e nel comparto più ampio anche da complessi industriali.

Il paesaggio, che comprende sia gli aspetti morfologici, sia quelli culturali di un'area omogenea, è un sistema in continua evoluzione ed è il risultato fra l'interazione degli agenti naturali e di quelli antropici.

L'intervento inoltre permette la realizzazione di una struttura per il gioco denominato Paintball, utilizzando un'area la cui destinazione da PRG è zona F quindi area per infrastrutture ed impianti di interesse pubblico. Per quanto riguarda l'interrelazione tra i fattori citati nei paragrafi precedenti, si può affermare che l'intervento determina occupazione di suolo senza causare consumo, ma tale fattore non determina una pressione nei confronti dell'ambiente. Il progetto risulta, inoltre, in conformità rispetto a quanto previsto dagli strumenti pianificatori.

Gli altri fattori, non presentando alcuna criticità, non mostrano relazioni particolari con l'intervento né tra di essi.

6.1.7 EFFETTI SIGNIFICATIVI, COMPRESI QUELLI SECONDARI, CUMULATIVI, DIRETTI E INDIRETTI, SINERGICI, A BREVE MEDIO E LUNGO TERMINE, PERMANENTI E TEMPORANEI, POSITIVI E NEGATIVI

L'unico effetto emerso dalla presente analisi è l'occupazione di suolo, che peraltro è determinata da oggetti e scenari removibili e quindi l'occupazione ha carattere di temporaneità.

Si prevede che un effetto secondario alla realizzazione dell'intervento sia un aumento temporaneo di gas di scarico prodotti dalle macchine operatrici per il livellamento della superficie del parcheggio, questo sarà a medio termine e si concluderà nel momento della chiusura del cantiere. Oltre all'aumento dei gas prodotti ci sarà aumento delle polveri legate ai movimenti terra previsti per l'ultimazione degli interventi. Anche questo effetto è secondario, a breve termine e temporaneo.

TRAFFICO INDOTTO DALL'INTERVENTO

Per quanto riguarda il traffico veicolare, si avrà un aumento del traffico legato alla presenza delle macchine operatrici durante la fase di cantiere, che sarà circoscritta alla sola posa degli scenari/oggetti e alla fase di livellazione e aggiustamento di ghiaio per la realizzazione del parcheggio. Nella fase di utilizzo dell'opera il traffico veicolare sarà legato al transito degli autoveicoli dei fruitori. Questo è un effetto a lungo termine e permanente, ma non si prevede un numero eccessivamente elevato di vetture in transito tale da incidere negativamente sulla qualità dell'aria o produrre altri effetti significativamente negativi sulle componenti ambientali. In ragione di quanto sopra descritto, le autovetture in transito non saranno in grado di peggiorare la qualità dell'aria della zona.

Per quanto riguarda la viabilità e i flussi generati dall'intervento, si può affermare che la zona è inserita in un nodo ben connesso con il resto della viabilità locale essendo collegata alla SP246 e alla Strada Provinciale Arzignanese e le autovetture potranno raggiungere l'area da gioco immettendosi da Via Meggiolaro, arrivando dalla rotatoria della SP Arzignanese.

Si ricorda a tale proposito che il progetto della superstrada Pedemontana Veneta prevede un tracciato della stessa accanto all'area oggetto di intervento.



mentre lungo il perimetro esterno del campo da paintball verranno inseriti dei pioppi neri a schermare la struttura.

EFFETTI POSITIVI

Relativamente agli impatti sulle diverse matrici ambientali indotti dalla realizzazione delle opere previste dal Piano in oggetto va messo in luce il seguente effetto positivo:

- ❖ Riqualificazione di un'area attualmente inutilizzata e possibilità di intrattenimento nella zona e possibilità di praticare un nuovo sport riconosciuto dal Coni che non ha nulla a che vedere con le simulazioni di battaglie;
- ❖ Inserimento di specie arboree che andranno a riqualificare l'area dal punto di vista paesaggistico, visivo e vegetazionale.

6.1.8 INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DI PRESSIONI E IMPATTI ATTESI

Nel quadro seguente sono indicati i possibili impatti associati alla realizzazione del Piano in oggetto, sia con riferimento alla fase di cantiere, sia con riferimento allo stato futuro dell'area ad interventi realizzati. Nella tabella che segue sono stati valutati non solo gli impatti derivanti dalla realizzazione del Piano in fase di cantiere ma anche nella fase di utilizzo.

Si premette che, considerate le caratteristiche del Piano in oggetto (si veda al proposito § 5) ed il suo inserimento nel contesto territoriale ed ambientale (si veda § 3), gli impatti attesi con riferimento alle diverse categorie di pressione sotto evidenziate sono da ritenersi non rilevanti.

Anche per la fase di cantiere non si evidenziano problematiche rilevanti particolari.

| Categoria di pressione | Fase di cantiere | Stato futuro | Componenti ambientali interessate |
|------------------------|--|---|--|
| Consumi | <ul style="list-style-type: none"> • Consumi di Risorsa idrica - NO • Consumi Energetici - NO • Sbancamenti ed escavazioni - NO | <ul style="list-style-type: none"> • Consumi di Risorsa idrica- NO • Consumi Energetici - NO | <ul style="list-style-type: none"> • Risorsa idrica -NO • Risorse energetiche - NO • Ambiente biotico: vegetazione e biomasse -NO |
| Emissioni in atmosfera | <ul style="list-style-type: none"> • Da mezzi di cantiere - SI • Da livellazioni - SI • Da traffico indotto - SI | <ul style="list-style-type: none"> • Da riscaldamento - NO • Da incremento del traffico di circolazione locale -SI | <ul style="list-style-type: none"> • Aria - SI |
| Emissioni di rumore | <ul style="list-style-type: none"> • Da mezzi di cantiere- SI • Da traffico indotto - SI | <ul style="list-style-type: none"> • Da incremento del traffico di circolazione locale -SI • Rumore antropico causato da chi fruisce della struttura - SI, limitato | <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente fisico - SI |

| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| Emissioni idriche | <ul style="list-style-type: none"> • Scarichi idrici di natura temporanea dovuti al dilavamento delle aree di cantiere –NO • Impermeabilizzazione del suolo - NO | <ul style="list-style-type: none"> • Scarichi di acque reflue – NO • Impermeabilizzazione del suolo - NO | <ul style="list-style-type: none"> • Acqua - NO |
| Ingombri | <ul style="list-style-type: none"> • Occupazione del suolo con materiali di accumulo - NO | <ul style="list-style-type: none"> • Ingombri fisici nel sottosuolo per sottoservizi - NO • Recinzioni –SI | <ul style="list-style-type: none"> • Paesaggio - NO |
| Interferenze | <ul style="list-style-type: none"> • Impermeabilizzazione del suolo –NO • Produzione di rifiuti – SI | <ul style="list-style-type: none"> • Impermeabilizzazione del suolo - NO • Produzione di rifiuti – SI • Aumento delle presenze umane indotte –SI | <ul style="list-style-type: none"> • Ecosistemi - NO |

Si sottolinea che la produzione di rumore, legata prevalentemente ai pochi mezzi di cantiere che interverranno ed alle macchine operatrici, sarà di durata temporanea e di intensità conforme ai certificati di omologazione dei mezzi utilizzati e comunque in ottemperanza a quanto previsto dai decreti legislativi in materia.

Le produzioni gassose saranno correlate principalmente all'emissione in atmosfera di gas di combustione prodotti dalle macchine operatrici impiegate; questi saranno di carattere temporaneo e di intensità compresa nelle caratteristiche di omologazione dei mezzi utilizzati.

In fase di utilizzo, vi saranno emissioni gassose riferibili solamente agli autoveicoli che transiteranno nell'area, mentre quelle sonore saranno legate principalmente alla presenza antropica che usufruirà degli edifici, agli autoveicoli in transito e all'uso dei fucili da gioco. Le produzioni di rumore e le emissioni gassose in fase di utilizzo sono stimate essere nella normalità dei luoghi antropizzati e codificati secondo la zonizzazione acustica.

Per quanto riguarda i rifiuti essi saranno relativi agli involucri dei proiettili che vengono sparati durante le fasi del gioco, ma, essendo completamente biodegradabili, non dovranno essere conferiti nella rete di raccolta RSU comunale.

7 CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Di seguito vengono illustrate le mitigazioni degli impatti previsti, sia in fase di cantiere che per lo stato futuro.

7.1 MITIGAZIONI DEGLI IMPATTI PREVISTI IN FASE DI CANTIERE

Relativamente alla fase di cantiere si adotteranno criteri operativi tali da mitigare, per quanto possibile, gli impatti attesi.

In particolare:

- ❖ relativamente alle **emissioni in aria** si presterà particolare attenzione al contenimento delle emissioni riducendo al minimo necessario i tempi di accensione delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto e razionalizzando le attività di approvvigionamento materiali;
- ❖ relativamente alle **emissioni rumorose** all'interno del cantiere saranno utilizzati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno garantendo una pianificazione degli interventi volta ad eliminare sovrapposizioni di lavorazioni, organizzando logisticamente il numero dei mezzi di trasporto impiegati, scegliendo in maniera opportuna l'ubicazione di macchine e apparecchi fissi, prevedendo idonea manutenzione alle macchine al fine di garantire un corretto funzionamento ed una costante e corretta funzionalità, adottando opportune modalità per le attività di scarico di materiali solidi in modo da attenuare l'urto e ridurre la velocità di impatto;
- ❖ relativamente agli **ingombri** si provvederà, in fase di predisposizione della logistica di cantiere, a razionalizzare gli spazi destinati allo stoccaggio materiali organizzando in maniera mirata le quantità in deposito;
- ❖ I pochi rifiuti prodotti dalle attività di cantiere, imballaggi degli scenari e oggetti, verranno infine smaltiti nelle maniere corrette in conformità con i disposti normativi vigenti in materia.

7.2 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI PREVISTI PER LO STATO FUTURO

Relativamente allo stato futuro dell'area oggetto del Piano di cui al presente Rapporto Preliminare si adotteranno criteri progettuali tali da mitigare per quanto possibile gli impatti previsti.

In particolare:

- ❖ relativamente alle **emissioni in aria** ed alle emissioni rumorose indotte dall'atteso incremento del traffico veicolare di zona va considerato che l'intervento di cui al Piano in oggetto, stante la zona dove si insedierà già contraddistinta da ben definiti limiti emissivi (classe 2, 3 e 4), non comporterà un incremento notevole del traffico veicolare di zona.

7.3 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Alla luce della analisi effettuata all'interno dei paragrafi precedenti è possibile affermare che:

- ❖ l'area di influenza degli impatti attesi risulta limitata esclusivamente nell'area di intervento, tenuto conto delle dimensioni della stessa, della tipologia delle opere previste e dell'ambito in cui si inserisce il Piano Particolareggiato, in parte limitrofo ad una zona dove incide una strada ad alto scorrimento e dove si sta procedendo con la realizzazione di un'altra infrastruttura di notevole importanza ed impatto come la Pedemontana Veneta;
- ❖ tutti gli impatti attesi, sempre in considerazione della tipologia e delle dimensioni degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato, presentano caratteristiche di probabilità, durata e frequenza basse;
- ❖ il quadro ambientale di riferimento delle opere previste non presenta elementi particolari di criticità, il più vicino sito appartenente alla Rete Natura2000 dista 5.300 m e l'area di analisi non costituisce habitat idoneo per specie tutelate e gli interventi previsti sono tali per cui non si prevedono effetti significativamente negativi su specie di flora e fauna.

In ragione di quanto sopra evidenziato si deduce un giudizio complessivo di non significatività degli impatti attesi.

8 SINTESI DELLE MOTIVAZIONI E CONCLUSIONI

Lo studio effettuato consente di evidenziare un quadro complessivo di non significatività degli impatti ambientali conseguenti alla realizzazione delle opere previste dal Piano Particolareggiato in oggetto, anche congiuntamente all'analisi del progetto della Strada Pedemontana Veneta che transiterà proprio accanto all'area interessata dall'intervento.

Si può infatti affermare che dall'analisi delle caratteristiche e della localizzazione dell'intervento in progetto, e dalla verifica degli elementi di sensibilità presenti, con particolare considerazione delle dimensioni dell'area di intervento e della zona in cui si inserisce, già contraddistinta da limitrofe infrastrutture di scorrimento esistenti e un'altra già in fase di realizzazione (Pedemontana Veneta), e piccoli nuclei residenziali, il piano non incide significativamente sulle matrici ambientali individuate e non interferisce con elementi ecosistemici funzionali al mantenimento dei siti Natura 2000 (zone SIC) presenti nella più vasta area e nemmeno vi sono interferenze con le componenti oggetto di tutela da parte dei Beni Paesaggistici e Ambientali.

Il piano si inserisce inoltre in maniera coerente all'interno dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale.

Vicenza, luglio 2016

Dr. Roberta Meneghini, Forestale

Allegati:

- ❖ Tavola di inquadramento territoriale;
- ❖ Tavola di progetto;
- ❖ NTA;
- ❖ Schede tecniche materiale dei proiettili.

Dr. For. Roberta Meneghini

Sede Operativa: via dell'Oreficeria 30/L – 36100 Vicenza - Tel/Fax: 0444.340146
P.IVA 03305550240 – C.F. MNGRR76B59L157Q - robertameneghini@gmail.com



9 ENTI E SOGGETTI CONSULTATI E AVENTI COMPETENZA IN MATERIA AMBIENTALE

Soggetti consultati:

- ❖ COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

10 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Estratto di ortofoto: in rosso l'area di intervento.



Foto n. 1.



Foto n. 2.

Dr. For. Roberta Meneghini

Sede Operativa: via dell'Oreficeria 30/L – 36100 Vicenza - Tel/Fax: 0444.340146
P.IVA 03305550240 – C.F. MNGRRT76B59L157Q - robertameneghini@gmail.com



Foto n. 3.



Foto n. 4.

Comune di **MONTECCHIO MAGGIORE**

Provincia di **VICENZA**

PIANO PARTICOLAREGGIATO

“Progetto Speciale - struttura Paintball via Meggiolaro”

Norme Tecniche di Attuazione

progettisti:

dott. ing. Vezaro Samuele

geom. Vezaro Andrea

Art. 1) Scopo del piano

Il piano particolareggiato prevede la realizzazione di una struttura Paintball, classificabile come attività di interesse pubblico, sportivo e ricreativo in coerenza con quanto previsto dall'art. 33 della N.T.A. del P.R.G. vigente e dal P.A.T. approvato.

L'area interessata dall'intervento ricade su terreni censiti al N.C.T. del Comune di Montecchio Maggiore al foglio 26 mappali n. 70 (porzione) – 106 (porzione), in proprietà dei Sigg. Crestani Fernando, Crestani Fiammette, Crestani Fiorella, Crestani Gilgliola e Crestani Natalina.

Il P.R.G. definisce l'area come Z.T.O. F “Progetti Speciali” ed il P.A.T. come “servizi di interesse comunale”.

Art. 2) Elaborati componenti del piano

Il piano particolareggiato è composto dai seguenti elaborati:

1. Inquadramento generale – tav. n. 1;
2. Planimetria generale di progetto – tav. n. 2;
3. Prospetti e sezioni di progetto – tav. n. 3;
4. Lay-out campo di gioco – tav. n. 4;
5. Fascicolo tecnico;
6. Rapporto ambientale;
7. N.T.A.

Art. 3) Ambito d'intervento

Si intendono richiamate, se qui non riportate, tutte le norme di P.A.T. e del P.R.G. vigenti.

La presente zona è destinata ad infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.

L'area d'intervento, come riportato in tavola delle fragilità del P.A.T. è indicata come “area non idonea” riguardo la “compatibilità geologica ai fini edificatori” in quanto trattasi di discarica/cava non attiva.

La struttura Paintball prevista comprende una porzione destinata a campo di gioco recintata di mq 2000 e una porzione a parcheggio privato scoperto di mq 600 circa.

Art. 4) Edificabilità

All'interno dell'area in oggetto è vietata la realizzazione di qualsiasi tipologia di manufatto permanente e infisso al suolo.

Art. 5) Campo da gioco

Il campo da gioco dovrà essere delimitato da una rete ai fini della sicurezza alta 4 m

massimo, come indicato negli elaborati grafici. Le quote altimetriche del campo da gioco dovranno rimanere invariate.

All'interno dell'area di gioco potranno essere posizionati oggetti di varia natura quali palle di fieno, bidoni di latta, casse di legno, alberi e cespugli artificiali, sacchi di sabbia e blocchi di laterizio, il tutto al solo fine di creare uno scenario utile alla struttura di gioco. Tali oggetti non potranno avere natura permanente.

Lo schema riportato nella tavola n. 4 "lay-out è indicativo e potrà subire modifiche nel numero e nella disposizione degli elementi.

Art. 6) Aree a verde perimetrale

Le aree perimetrali al campo di gioco dovranno essere adeguatamente piantumate per mitigare la struttura con l'ambiente naturale circostante.

Le quote altimetriche delle aree perimetrali al campo da gioco dovranno rimanere invariate.

Art. 7) Aree scoperte a parcheggio ed accesso

Le aree scoperte destinate a parcheggio privato e relativo accesso dovranno essere pavimentate con materiali inerti che garantiscano la permeabilità dell'opera.

E' vietato l'uso di bynder, calcestruzzo o masselli in cls.

Le quote altimetriche dell'area scoperta privata a parcheggio ed accesso potranno subire leggere variazioni per la livellazione e costipamento di ghiaia.

Art. 8) Validità del piano

Il Piano Particolareggiato dovrà essere attuato entro il termine di dieci anni dalla data sua approvazione in Consiglio Comunale, fatte salve ulteriori proroghe ammesse dalla Legge.

Art. 9) Rapporto Ambientale Preliminare

In fase di cantiere e in fase di esercizio dell'attività ricreativa dovranno essere rispettate le "mitigazioni degli impatti previsti" contenuti nel "Rapporto Ambientale Preliminare" redatto in data marzo 2015 (prot. 8192 del 17.03.2015)



Foto n. 5.



Foto n. 6.

Dr. For. Roberta Meneghini

Sede Operativa: via dell'Oreficeria 30/L – 36100 Vicenza - Tel/Fax: 0444.340146
P.IVA 03305550240 – C.F. MNGRRT76B59L157Q - robertameneghini@gmail.com

Comune di **MONTECCHIO MAGGIORE**

Provincia di **VICENZA**

PIANO PARTICOLAREGGIATO

“Progetto Speciale - struttura Paintball via Meggiolaro”

Norme Tecniche di Attuazione

progettisti:

dott. ing. Vezaro Samuele

geom. Vezaro Andrea

Art. 1) Scopo del piano

Il piano particolareggiato prevede la realizzazione di una struttura Paintball, classificabile come attività di interesse pubblico, sportivo e ricreativo in coerenza con quanto previsto dall'art. 33 della N.T.A. del P.R.G. vigente e dal P.A.T. approvato.

L'area interessata dall'intervento ricade su terreni censiti al N.C.T. del Comune di Montecchio Maggiore al foglio 26 mappali n. 70 (porzione) – 106 (porzione), in proprietà dei Sigg. Crestani Fernando, Crestani Fiammette, Crestani Fiorella, Crestani Gilgliola e Crestani Natalina.

Il P.R.G. definisce l'area come Z.T.O. F “Progetti Speciali” ed il P.A.T. come “servizi di interesse comunale”.

Art. 2) Elaborati componenti del piano

Il piano particolareggiato è composto dai seguenti elaborati:

1. Inquadramento generale – tav. n. 1;
2. Planimetria generale di progetto – tav. n. 2;
3. Prospetti e sezioni di progetto – tav. n. 3;
4. Lay-out campo di gioco – tav. n. 4;
5. Fascicolo tecnico;
6. Rapporto ambientale;
7. N.T.A.

Art. 3) Ambito d'intervento

Si intendono richiamate, se qui non riportate, tutte le norme di P.A.T. e del P.R.G. vigenti.

La presente zona è destinata ad infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.

L'area d'intervento, come riportato in tavola delle fragilità del P.A.T. è indicata come “area non idonea” riguardo la “compatibilità geologica ai fini edificatori” in quanto trattasi di discarica/cava non attiva.

La struttura Paintball prevista comprende una porzione destinata a campo di gioco recintata di mq 2000 e una porzione a parcheggio privato scoperto di mq 600 circa.

Art. 4) Edificabilità

All'interno dell'area in oggetto è vietata la realizzazione di qualsiasi tipologia di manufatto permanente e infisso al suolo.

Art. 5) Campo da gioco

Il campo da gioco dovrà essere delimitato da una rete ai fini della sicurezza alta 4 m

massimo, come indicato negli elaborati grafici. Le quote altimetriche del campo da gioco dovranno rimanere invariate.

All'interno dell'area di gioco potranno essere posizionati oggetti di varia natura quali palle di fieno, bidoni di latta, casse di legno, alberi e cespugli artificiali, sacchi di sabbia e blocchi di laterizio, il tutto al solo fine di creare uno scenario utile alla struttura di gioco. Tali oggetti non potranno avere natura permanente.

Lo schema riportato nella tavola n. 4 "lay-out è indicativo e potrà subire modifiche nel numero e nella disposizione degli elementi.

Art. 6) Aree a verde perimetrale

Le aree perimetrali al campo di gioco dovranno essere adeguatamente piantumate per mitigare la struttura con l'ambiente naturale circostante.

Le quote altimetriche delle aree perimetrali al campo da gioco dovranno rimanere invariate.

Art. 7) Aree scoperte a parcheggio ed accesso

Le aree scoperte destinate a parcheggio privato e relativo accesso dovranno essere pavimentate con materiali inerti che garantiscano la permeabilità dell'opera.

E' vietato l'uso di bynder, calcestruzzo o masselli in cls.

Le quote altimetriche dell'area scoperta privata a parcheggio ed accesso potranno subire leggere variazioni per la livellazione e costipamento di ghiaia.

Art. 8) Validità del piano

Il Piano Particolareggiato dovrà essere attuato entro il termine di dieci anni dalla data sua approvazione in Consiglio Comunale, fatte salve ulteriori proroghe ammesse dalla Legge.

Art. 9) Rapporto Ambientale Preliminare

In fase di cantiere e in fase di esercizio dell'attività ricreativa dovranno essere rispettate le "mitigazioni degli impatti previsti" contenuti nel "Rapporto Ambientale Preliminare" redatto in data marzo 2015 (prot. 8192 del 17.03.2015)

Comune di **MONTECCHIO MAGGIORE**

Provincia di **VICENZA**

PIANO PARTICOLAREGGIATO

“Progetto Speciale - struttura Paintball via Meggiolaro”

Norme Tecniche di Attuazione

progettisti:

dott. ing. Vezaro Samuele

geom. Vezaro Andrea

Art. 1) Scopo del piano

Il piano particolareggiato prevede la realizzazione di una struttura Paintball, classificabile come attività di interesse pubblico, sportivo e ricreativo in coerenza con quanto previsto dall'art. 33 della N.T.A. del P.R.G. vigente e dal P.A.T. approvato.

L'area interessata dall'intervento ricade su terreni censiti al N.C.T. del Comune di Montecchio Maggiore al foglio 26 mappali n. 70 (porzione) – 106 (porzione), in proprietà dei Sigg. Crestani Fernando, Crestani Fiammette, Crestani Fiorella, Crestani Gilgliola e Crestani Natalina.

Il P.R.G. definisce l'area come Z.T.O. F “Progetti Speciali” ed il P.A.T. come “servizi di interesse comunale”.

Art. 2) Elaborati componenti del piano

Il piano particolareggiato è composto dai seguenti elaborati:

1. Inquadramento generale – tav. n. 1;
2. Planimetria generale di progetto – tav. n. 2;
3. Prospetti e sezioni di progetto – tav. n. 3;
4. Lay-out campo di gioco – tav. n. 4;
5. Fascicolo tecnico;
6. Rapporto ambientale;
7. N.T.A.

Art. 3) Ambito d'intervento

Si intendono richiamate, se qui non riportate, tutte le norme di P.A.T. e del P.R.G. vigenti.

La presente zona è destinata ad infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.

L'area d'intervento, come riportato in tavola delle fragilità del P.A.T. è indicata come “area non idonea” riguardo la “compatibilità geologica ai fini edificatori” in quanto trattasi di discarica/cava non attiva.

La struttura Paintball prevista comprende una porzione destinata a campo di gioco recintata di mq 2000 e una porzione a parcheggio privato scoperto di mq 600 circa.

Art. 4) Edificabilità

All'interno dell'area in oggetto è vietata la realizzazione di qualsiasi tipologia di manufatto permanente e infisso al suolo.

Art. 5) Campo da gioco

Il campo da gioco dovrà essere delimitato da una rete ai fini della sicurezza alta 4 ml

massimo, come indicato negli elaborati grafici. Le quote altimetriche del campo da gioco dovranno rimanere invariate.

All'interno dell'area di gioco potranno essere posizionati oggetti di varia natura quali palle di fieno, bidoni di latta, casse di legno, alberi e cespugli artificiali, sacchi di sabbia e blocchi di laterizio, il tutto al solo fine di creare uno scenario utile alla struttura di gioco. Tali oggetti non potranno avere natura permanente.

Lo schema riportato nella tavola n. 4 "lay-out è indicativo e potrà subire modifiche nel numero e nella disposizione degli elementi.

Art. 6) Aree a verde perimetrale

Le aree perimetrali al campo di gioco dovranno essere adeguatamente piantumate per mitigare la struttura con l'ambiente naturale circostante.

Le quote altimetriche delle aree perimetrali al campo da gioco dovranno rimanere invariate.

Art. 7) Aree scoperte a parcheggio ed accesso

Le aree scoperte destinate a parcheggio privato e relativo accesso dovranno essere pavimentate con materiali inerti che garantiscano la permeabilità dell'opera.

E' vietato l'uso di bynder, calcestruzzo o masselli in cls.

Le quote altimetriche dell'area scoperta privata a parcheggio ed accesso potranno subire leggere variazioni per la livellazione e costipamento di ghiaia.

Art. 8) Validità del piano

Il Piano Particolareggiato dovrà essere attuato entro il termine di dieci anni dalla data sua approvazione in Consiglio Comunale, fatte salve ulteriori proroghe ammesse dalla Legge.

Art. 9) Rapporto Ambientale Preliminare

In fase di cantiere e in fase di esercizio dell'attività ricreativa dovranno essere rispettate le "mitigazioni degli impatti previsti" contenuti nel "Rapporto Ambientale Preliminare" redatto in data marzo 2015 (prot. 8192 del 17.03.2015)



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Product: TOMAHAWK PAINTBALLS

1. Identification of the substance/compound

Material name: Marking capsule

Synonyms/trade names: Paintballs

Hazard Rating:

Health: 0

Flammability: 0

Reactivity: 0

4 = Extreme; 3 = High; 2 = Moderate; 1 = Slight

Company identification:

Tomahawk Paintballs

Email: sales@tomahawkpaintballs.com

Web site: www.tomahawkpaintballs.com

2. Composition / Information about components

| Ingredients: | CAS n° |
|--------------------|---------------|
| Polyethylenglycol: | 25322-68-3 |
| Gelatine: | 9000-70-8 |
| Glycerine: | 56-61-5 |
| Sorbitol: | 50-70-4 |
| Water: | 7732-18-5 |
| Colour: | approved FD&C |

3. Identification of the dangers

Emergency overview: This product is intended for recreational purpose, not intended for human use.

Main risks: the product is not dangerous and toxic in the normal use.

Potential health effects: none expected with the occupational handling of this product.

4. First Aid measures

Contact with the skin: wash abundantly with water.

Contact with the eyes: wash immediately with water. If irritation occurs, seek medical attention.

Ingestion: ingredients are generally recognised as safe. In case of accidental ingestion, seek medical attention, or call a poison centre control.

Inhalation: is not a risk of occupational exposure. Not particular measures are necessary.

5. Fireproof Measures

Flash point: N.A.

Explosive limits: N.A.

Autoignition temperature: N.A.

Flammability classification: N.A.

Hazardous product of combustion: N.A.

Extinguishing media: water, CO₂, foam, chemical powders.

Fire fighting instruction: use water to keep fire exposed containers cool.

Other fire fighting considerations: not applicable.

6. Measures to take in case of accidental dispersion

Individual protections: avoid contact with eyes.

Measures for the environment defence : collect and place in a suitable container.

7. Manipulation and storage

Precautions in manipulation: any particular indication.

Conditions for safe handling: store at room temperate. Avoid direct sunlight.

Conditions for safe storage: store at room temperate. Avoid direct sunlight.

Attention: due to the Peg content it works like solvent for some plastics.

8. Exposition control/ individual protection

Engineering controls: general mechanical local exhaust is acceptable.

Protection individual equipment

Respiratory protection: none.

Hands Protection: none .

Eyes Protection: BIOSH/OSHA approved safety glass.

9. Chemical and physical properties

Aspect and colour: a round softgel, gelatine capsules.

Odour: N.A.

Physical state of fill: liquid

Relative density (fill): 1.2 g/cm³ to 20°C.

Solubility in water: miscible.

Temperature of freezing (fill): 8-12 °C

Boiling point (fill): 200°C

pH (fill): 6-8

10. Stability and reactivity

Possible hazardous reactions/conditions: None

Condition to avoid: Avoid keep the product at high temperature.
Avoid to freeze the product. For best use temperature is 24°C.

Hazardous decomposition products: none.

Other recommendations: none.

11. Toxicological information

Non applicable.

12. Ecological information

Non applicable (biodegradable).

13. Considerations about the disposal

Non applicable.

14. Information about the transport

The product is not classified dangerous for the transport.

15. Regulation information

Nothing to declare.

16. Other information

The data are released according to the actual knowledge. Information describes brief summary of our knowledge and guidance regarding the use of this materials. It is not meant to be all inclusive document on world-wide hazard communication regulations.

This information is offered in good faith. Each user of this material needs to evaluate the conditions of use and design the appropriate protective mechanisms to prevent employee exposures, property damage or release to the environment.

Comune di **MONTECCHIO MAGGIORE**

Provincia di **VICENZA**

PIANO PARTICOLAREGGIATO

“Progetto Speciale - struttura Paintball via Meggiolaro”

Norme Tecniche di Attuazione

progettisti:

dott. ing. Vezaro Samuele

geom. Vezaro Andrea

Art. 1) Scopo del piano

Il piano particolareggiato prevede la realizzazione di una struttura Paintball, classificabile come attività di interesse pubblico, sportivo e ricreativo in coerenza con quanto previsto dall'art. 33 della N.T.A. del P.R.G. vigente e dal P.A.T. approvato.

L'area interessata dall'intervento ricade su terreni censiti al N.C.T. del Comune di Montecchio Maggiore al foglio 26 mappali n. 70 (porzione) – 106 (porzione), in proprietà dei Sigg. Crestani Fernando, Crestani Fiammette, Crestani Fiorella, Crestani Gilgliola e Crestani Natalina.

Il P.R.G. definisce l'area come Z.T.O. F “Progetti Speciali” ed il P.A.T. come “servizi di interesse comunale”.

Art. 2) Elaborati componenti del piano

Il piano particolareggiato è composto dai seguenti elaborati:

1. Inquadramento generale – tav. n. 1;
2. Planimetria generale di progetto – tav. n. 2;
3. Prospetti e sezioni di progetto – tav. n. 3;
4. Lay-out campo di gioco – tav. n. 4;
5. Fascicolo tecnico;
6. Rapporto ambientale;
7. N.T.A.

Art. 3) Ambito d'intervento

Si intendono richiamate, se qui non riportate, tutte le norme di P.A.T. e del P.R.G. vigenti.

La presente zona è destinata ad infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.

L'area d'intervento, come riportato in tavola delle fragilità del P.A.T. è indicata come “area non idonea” riguardo la “compatibilità geologica ai fini edificatori” in quanto trattasi di discarica/cava non attiva.

La struttura Paintball prevista comprende una porzione destinata a campo di gioco recintata di mq 2000 e una porzione a parcheggio privato scoperto di mq 600 circa.

Art. 4) Edificabilità

All'interno dell'area in oggetto è vietata la realizzazione di qualsiasi tipologia di manufatto permanente e infisso al suolo.

Art. 5) Campo da gioco

Il campo da gioco dovrà essere delimitato da una rete ai fini della sicurezza alta 4 m

massimo, come indicato negli elaborati grafici. Le quote altimetriche del campo da gioco dovranno rimanere invariate.

All'interno dell'area di gioco potranno essere posizionati oggetti di varia natura quali palle di fieno, bidoni di latta, casse di legno, alberi e cespugli artificiali, sacchi di sabbia e blocchi di laterizio, il tutto al solo fine di creare uno scenario utile alla struttura di gioco. Tali oggetti non potranno avere natura permanente.

Lo schema riportato nella tavola n. 4 "lay-out è indicativo e potrà subire modifiche nel numero e nella disposizione degli elementi.

Art. 6) Aree a verde perimetrale

Le aree perimetrali al campo di gioco dovranno essere adeguatamente piantumate per mitigare la struttura con l'ambiente naturale circostante.

Le quote altimetriche delle aree perimetrali al campo da gioco dovranno rimanere invariate.

Art. 7) Aree scoperte a parcheggio ed accesso

Le aree scoperte destinate a parcheggio privato e relativo accesso dovranno essere pavimentate con materiali inerti che garantiscano la permeabilità dell'opera.

E' vietato l'uso di bynder, calcestruzzo o masselli in cls.

Le quote altimetriche dell'area scoperta privata a parcheggio ed accesso potranno subire leggere variazioni per la livellazione e costipamento di ghiaia.

Art. 8) Validità del piano

Il Piano Particolareggiato dovrà essere attuato entro il termine di dieci anni dalla data sua approvazione in Consiglio Comunale, fatte salve ulteriori proroghe ammesse dalla Legge.

Art. 9) Rapporto Ambientale Preliminare

In fase di cantiere e in fase di esercizio dell'attività ricreativa dovranno essere rispettate le "mitigazioni degli impatti previsti" contenuti nel "Rapporto Ambientale Preliminare" redatto in data marzo 2015 (prot. 8192 del 17.03.2015)